Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale,, n. 201 del 27 agosto 2004 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 148

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 luglio 2004.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 129/04).

DELIBERAZIONE 27 luglio 2004.

Approvazione di proposte e di rettifiche di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas, e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 130/04).

S O M M A R I O

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 luglio 2004. — *Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas.* (Deliberazione n. 129/04) .... *Pag.* 5

Testo coordinato .... » 8

Allegati .... » 28

DELIBERAZIONE 27 luglio 2004. — *Approvazione di proposte e di rettifiche di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas, e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e successive modifiche e integrazioni.* (Deliberazione n. 130/04) .... » 35

Tabella 1 .... » 36

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 22 luglio 2004.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 marzo 2004, n. 40/04, in materia di adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas. (Deliberazione n. 129/04).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 luglio 2004;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04 (di seguito: deliberazione n. 40/04);

Considerato che:

con la deliberazione n. 40/04 l'Autorità ha emanato il regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas (di seguito: regolamento);

al fine di garantire un graduale impatto degli effetti derivanti dall'adozione del regolamento, la deliberazione n. 40/04 ne ha previsto l'attuazione fissando l'avvio degli accertamenti:

per gli impianti di utenza nuovi, a partire dal 1° ottobre 2004, con possibilità di differimento al 1° aprile 2005;

per gli impianti modificati e riattivati, dal 1° ottobre 2005;

per gli impianti in servizio, dal 1° ottobre 2006;

sono pervenute segnalazioni da parte delle associazioni di categoria Anigas (prot. n. 15394 del 2 luglio 2004 e prot. 15395 del 2 luglio 2004), Assogas (prot. n. 14487 del 21 giugno 2004) e Assogasliquidi (prot. n. 15393 del 2 luglio 2004), le quali hanno evidenziato l'esigenza di semplificare la disciplina introdotta dal regolamento e di differirne l'avvio, proponendo in particolare di:

a) differire al 1° ottobre 2005 l'avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi, motivando tale richiesta con la necessità di tempi adeguati per l'aggiornamento dei sistemi informativi e per l'adeguamento delle procedure aziendali;

b) semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato, eliminando la distinzione tra subentri entro i trenta giorni dalla data di sospensione della fornitura ed oltre i trenta giorni da tale data; tale richiesta è stata motivata sia con la necessità di evitare svantaggi per i venditori subentranti sia con l'opportunità di uniformare le procedure di accertamento con le altre tipologie di impianti di utenza;

c) consentire la possibilità per i distributori, soprattutto di piccole dimensioni, di avvalersi, tramite apposito collegamento, in alternativa al proprio sito internet, di altro sito nel quale ottemperare agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 11, comma 11.6, in forma centralizzata;

d) escludere dal campo di applicazione della deliberazione n. 40/04 gli impianti di utenza con portata termica maggiore di 116 kW, motivando tale richiesta con il fatto che tali impianti di utenza sono già soggetti a controlli da parte dei Vigili del fuoco;

è pervenuta segnalazione da parte del Comitato Italiano Gas (prot. n. 16044 del 12 luglio 2004), il quale ha evidenziato l'esigenza di modificare l'allegato *D* alla deliberazione n. 40/04, proponendo in particolare di eliminare il riferimento alle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti dell'impianto di utenza in assenza di norme tecniche applicabili, motivando tale richiesta con il fatto che i casi particolari di assenza di norme tecniche applicabili devono essere trattati specificatamente, mediante appositi pareri da parte degli enti all'uopo preposti;

a seguito di approfondimenti con le principali associazioni di categoria degli installatori, è stata evidenziata l'opportunità di eliminare dagli allegati *B* e *D* il riferimento alla regola d'arte, motivando tale richiesta con il fatto che ciò non può essere dichiarato dall'installatore poiché la regola d'arte prevede anche l'esecuzione delle prove di sicurezza e di funzionalità delle apparecchiature che l'installatore non ha ancora eseguito al momento della sottoscrizione degli allegati *B* e *D*;

Ritenuto che sia necessario ed urgente, anche in relazione al termine per il primo avvio degli accertamenti sugli impianti di utenza nuovi fissato dalla deliberazione n. 40/04 alla data del 1° ottobre 2004:

consentire ai distributori l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 11.6, mediante il collegamento del proprio sito internet ad altro sito, diffe-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

rendo altresì la pubblicazione di tali informazioni per quei distributori che avviino gli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi in data successiva al 1° novembre 2004, al fine di contenere i costi di tale pubblicazione soprattutto per gli esercenti di piccole dimensioni;

modificare il comma 16.5, lettera *b)*, e gli allegati *B* e *D* della deliberazione n. 40/04 al fine di evitare da una parte comportamenti non adeguati per i casi di assenza di norme applicabili e, dall'altra, il rilascio di dichiarazioni da parte degli installatori non pienamente rispondenti al loro operato;

semplificare le disposizioni relative agli accertamenti degli impianti di utenza riattivati con subentro non immediato anche al fine di eliminare dal regolamento disposizioni che possano ostacolare lo sviluppo della concorrenza nella vendita di gas;

non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera *a)*, in quanto:

il tempo intercorrente tra la data di pubblicazione della deliberazione n. 40/04 e l'avvio degli accertamenti di sicurezza sugli impianti di utenza nuovi, superiore all'anno tenendo conto di quanto previsto dall'art. 18 della deliberazione n. 40/04, è maggiore del tempo massimo richiesto dai soggetti che hanno inviato osservazioni scritte al documento di consultazione dell'Autorità 13 giugno 2002 intitolato «Regolazione delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas» (di seguito: documento di consultazione);

il tempo di cui al precedente punto è ritenuto congruo per l'adeguamento di procedure aziendali e sistemi informativi tali da consentire la piena attuazione della deliberazione n. 40/04, anche tenuto conto delle semplificazioni introdotte dalla medesima deliberazione n. 40/04 rispetto al documento di consultazione quali, ad esempio, l'eliminazione della previsione per i distributori di effettuare accertamenti con sopralluogo;

non accogliere la proposta enunciata alla precedente lettera *d)*, in quanto i Vigili del fuoco, su richiesta di parere da parte degli uffici dell'Autorità, hanno evidenziato con nota della Direzione centrale (prot. n. 3845 dell'11 febbraio 2004) come l'acquisizione del certificato di prevenzione incendi o la presentazione della dichiarazione di inizio attività rilevano ai soli fini antincendio;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche e integrazioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 18 marzo 2004, n. 40/04:

a) al comma 11.6:

(i) le parole «Entro il 30 settembre 2004 il distributore pubblica nel proprio sito internet,» sono sostituite dalle parole «Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno trenta giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti, in caso di avvio successivo al 1° novembre 2004, il distributore rende disponibili nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito,»;

(ii) le parole «*c)* il recapito del distributore» sono sostituite dalle parole «*c)* il recapito»;

b) al comma 14.8 le parole «*a)* attribuisce all'accertamento un esito negativo» sono sostituite dalle parole «*a)* registra l'esito negativo della verifica effettuata dal comune sull'impianto di utenza»;

c) al comma 19.1, lettera *b)*, le parole «morosità, delle riattivazioni effettuate entro i trenta giorni solari successivi alla data di sospensione della fornitura e delle riattivazioni a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;» sono sostituite dalle parole «morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;»;

d) l'art. 20 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 20 *(Modifica di impianti di utenza)*. — 20.1 Il cliente finale che ha fatto effettuare sull'impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/1991, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'art. 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:

a) nel caso in cui l'impianto di utenza sia in servizio:

(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato *D*, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

b) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:

(i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;

(ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/1990, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato *D*, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

c) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera *b)*.»;

e) all'art. 21, i commi 21.2 e 21.3 sono sostituiti dai seguenti commi:

«21.2 Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

21.3 Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:

a) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;

b) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:

(i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;

(ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;

(iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.»;

f) il comma 23.3 è sostituito dal seguente comma:

«23.3 Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.»;

g) il comma 25.1 è sostituito dal seguente comma:

«25.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente titolo.»;

h) al comma 27.2 le parole «*(i)* copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990,» sono sostituite dalle parole «*(i)* copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/1990, completa di tutti gli allegati,»;

i) nell'allegato *B* le parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46/1990, avendo in particolare» sono sostituite dalle parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo»;

j) nell'allegato *D*:

(i) le parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, avendo in particolare» sono sostituite dalle parole «Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo»;

(ii) le parole «seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): .... e, in loro assenza o carenza, le istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi e dei componenti l'impianto» sono sostituite dalle parole «seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3): ....;»;

di prevedere che il presente provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione;

di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione dell'Autorità n. 40/04 e degli allegati *A*, *B*, *C*, *D* e *E* come risultanti dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

Milano, 22 luglio 2004

Il presidente: Ortis

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

TESTO COORDINATO

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04

(testo coordinato con le integrazioni e modifiche apportate dalla deliberazione 22 luglio 2004, n. 129/04)

Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:

a) "accertamento" è l'insieme delle attività dirette ad accertare in via esclusivamente documentale che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità;

b) "accertatore" è il personale tecnico incaricato dal distributore di effettuare l'accertamento;

c) "anno di riferimento" è l'anno termico al quale si riferiscono i dati e le informazioni relative agli accertamenti;

d) "anno termico" è il periodo compreso tra il primo ottobre e il trenta settembre dell'anno successivo;

e) "Autorità" è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

f) "cliente finale" è il consumatore che acquista gas per uso proprio;

g) "distributore" è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione del gas;

h) "impianto di distribuzione" è una rete di gasdotti locali integrati funzionalmente, per mezzo dei quali è esercitata l'attività di distribuzione; l'impianto di distribuzione è costituito dall'insieme di punti di alimentazione della rete di gasdotti locali, dalla stessa rete, dai gruppi di riduzione e/o dai gruppi di riduzione finale, dagli impianti di derivazione di utenza fino ai punti di consegna o di vendita e dai gruppi di misura; l'impianto di distribuzione può essere gestito da uno o più distributori;

i) "impianto di utenza" è il complesso costituito dall'insieme delle tubazioni e dei loro accessori dal punto di consegna del gas agli apparecchi utilizzatori, questi esclusi, dall'installazione e dai collegamenti dei medesimi, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato l'apparecchio, dalle predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;

j) "impianto di utenza in servizio" è l'impianto di utenza con fornitura di gas attiva;

k) "impianto di utenza modificato" è l'impianto di utenza sul quale sono state eseguite operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91);

l) "impianto di utenza nuovo" è l'impianto di utenza di nuova installazione;
m) "impianto di utenza riattivato" è l'impianto di utenza non di nuova installazione per il quale viene attivata la fornitura di gas dopo una precedente sospensione;
n) "impianto interno" è l'insieme delle tubazioni, dei raccordi e delle valvole per l'adduzione del gas, compresi tra la valvola di intercettazione del gas nel punto di consegna e le valvole di intercettazione del gas a monte di ogni apparecchiatura di utilizzazione, queste ultime comprese; non comprende il gruppo di misura;
o) "installatore" è l'impresa che ha eseguito l'installazione, l'ampliamento, la trasformazione o la manutenzione straordinaria dell'impianto di utenza;
p) "nuovo allaccio" è l'avvio dell'alimentazione del punto di consegna; non comprende i subentri immediati e l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas; comprende l'attivazione della fornitura ad impianti di utenza nuovi ai quali sia stata sospesa la fornitura ai sensi del comma 16.6;
q) "periodo di avviamento" è l'intervallo di tempo compreso tra la data di attivazione dell'alimentazione del punto di consegna al primo cliente finale servito dal distributore nel comune considerato e il 31 dicembre del secondo anno solare successivo;
r) "periodo di gestione" è il numero di mesi dell'anno di riferimento nei quali il distributore ha gestito l'impianto di distribuzione; la frazione di mese maggiore di 15 giorni solari è considerata pari ad un mese di gestione;
s) "periodo di subentro" è l'intervallo di tempo compreso tra la data di subentro da parte del nuovo distributore nella gestione del servizio e il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è avvenuto il subentro stesso;
t) "punto di consegna" è il punto di confine tra l'impianto di proprietà del distributore o gestito da esso e l'impianto di proprietà o gestito dal cliente finale;
u) "stato dell'impianto di utenza" è lo stato dell'impianto di utenza in relazione alla sua realizzazione o alla fornitura di gas; ai fini del presente regolamento sono previsti tre stati:
   (i) impianti di utenza nuovi;
   (ii) impianti di utenza modificati o riattivati;
   (iii) impianti di utenza in servizio;
v) "terzo responsabile" è, ai sensi dell'articolo 1, lettera *o*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica e organizzativa, è delegata dal proprietario dell'impianto ad assumerne la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

w) "tipologia di impianto di utenza" è la tipologia dell'impianto di utenza in base alla portata termica complessiva; ai fini del presente regolamento sono previste tre tipologie:
   (i) impianti di utenza con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
   (ii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
   (iii) impianti di utenza con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.
x) "venditore" è il soggetto che esercita l'attività di vendita del gas;
y) "verifica" è l'insieme delle attività effettuate dal Comune per verificare con sopralluogo che l'impianto di utenza sia stato eseguito e sia mantenuto in stato di sicuro funzionamento nei riguardi della pubblica incolumità.

Articolo 2

Adempimento degli obblighi di accertamento

2.1 Il presente regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti, con esclusione di quelli destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, fermo restando quanto previsto da altre leggi e norme tecniche vigenti.

2.2 L'accertamento è effettuato dal distributore esclusivamente su una delle seguenti documentazioni, in alternativa tra di loro, e secondo quanto previsto dal regolamento:
a) richiesta ed attestazione di cui agli allegati A e B, complete di tutti gli allegati;
b) richiesta ed attestazione di cui agli allegati C e D, complete di tutti gli allegati;
c) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito: legge n. 46/90) completa di tutti gli allegati obbligatori per legge;
d) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26.

Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui sopra entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della documentazione stessa con esclusione degli impianti nuovi e degli impianti riattivati di cui all'articolo 22 e di cui al comma 23.2, per i quali rispetta i tempi massimi fissati dalla deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00 (di seguito: deliberazione n. 47/00) per l'attivazione della fornitura per come modificati dall'articolo 30.

2.3 L'accertamento su un impianto di utenza si intende effettuato da parte del distributore quando l'accertatore da esso incaricato, una volta completato l'esame della documentazione di cui al comma 2.2 relativa a quell'impianto di utenza, appone sulla documentazione esaminata il proprio timbro, la data dell'accertamento, la sua firma leggibile e l'esito dell'accertamento, positivo o negativo.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

2.4 L'accertamento ha esito positivo quando la documentazione esaminata risulta conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia positivo, il distributore ne dà comunicazione scritta al cliente finale entro 30 giorni solari dalla data di effettuazione dell'accertamento con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo II e degli impianti di utenza per i quali si applica l'articolo 22 e il comma 23.2. Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore attua quanto previsto dal presente regolamento in funzione dello stato dell'impianto di utenza per il quale è stato effettuato l'accertamento.

Articolo 3

Requisiti tecnico-professionali degli accertatori

3.1 Il distributore effettua gli accertamenti mediante accertatori che possono essere in alternativa:

a) personale tecnico da esso dipendente avente i titoli di studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della legge n. 46/90;

b) personale tecnico da esso non dipendente ed iscritto nell'elenco di una Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sezione e), in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 6 aprile 2000.

Articolo 4

Informazione agli Ordini e Collegi professionali

4.1 Qualora il distributore intenda effettuare gli accertamenti mediante accertatori di cui alla lettera b) del comma 3.1, ne dà informazione agli Ordini e ai Collegi professionali competenti per la provincia a cui appartiene il comune nel quale effettua gli accertamenti.

Articolo 5

Criteri di incompatibilità per gli accertatori

5.1 L'accertatore non deve ricadere, con riferimento all'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento, in una delle seguenti situazioni:

a) esserne stato il progettista;

b) esserne stato l'installatore;

c) esserne o esserne stato il terzo responsabile nei cinque anni termici precedenti;

d) esserne o esserne stato il manutentore nei cinque anni termici precedenti.

5.2 L'accertatore non deve essere altresì il proprietario, il conduttore o l'amministratore dell'immobile servito dall'impianto di utenza sul quale effettua l'accertamento.

5.3 Nel caso in cui il distributore si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai precedenti commi 5.1 e 5.2, il medesimo effettua l'accertamento mediante personale tecnico di cui al comma 3.1 lettera b).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

5.4 L'accertatore, fino a quando opera come tale su incarico del distributore, non deve fornire, personalmente o attraverso una ditta con la quale ha in atto un rapporto di lavoro, prestazioni professionali o lavorative relative a un impianto di utenza sul quale ha effettuato l'accertamento.

5.5 Il distributore che viene a conoscenza della violazione da parte dell'accertatore di uno dei criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1, 5.2 e 5.4 revoca all'accertatore stesso l'incarico e, nel caso in cui l'accertatore sia personale tecnico di cui al comma 3.1, lettera b), informa l'Ordine o il Collegio professionale di appartenenza.

Articolo 6

Utilizzo delle informazioni raccolte durante gli accertamenti

5.6 Le informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti possono essere utilizzate esclusivamente dal distributore e, su loro richiesta, dagli Enti pubblici competenti a svolgere attività di vigilanza sugli impianti di utenza sottoposti ad accertamento.

Articolo 7

Norme tecniche

7.1 Ai fini dell'attuazione del presente regolamento si applicano le norme tecniche emanate dall'Uni, Ente nazionale di unificazione, e dal Cei, Comitato elettrotecnico italiano.

7.2 Il Cig, Comitato italiano gas, provvede a definire linee guida per la corretta e completa compilazione delle dichiarazioni previste dalla legislazione vigente in materia di sicurezza precisando altresì i casi nei quali è obbligatoria la predisposizione del progetto.

Articolo 8

Copertura dei costi del distributore derivanti dall'attuazione del regolamento

8.1 Per gli accertamenti effettuati in attuazione del presente regolamento vengono riconosciuti al distributore i seguenti importi unitari al netto delle imposte e comprensivi di ogni costo derivante dall'attuazione del presente regolamento:
a) euro 40,00 (quaranta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva minore o uguale a 34,8 kW;
b) euro 50,00 (cinquanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 34,8 kW e minore o uguale a 116 kW;
c) euro 60,00 (sessanta) per ogni impianto di utenza accertato con portata termica complessiva maggiore di 116 kW.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

8.2 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applicano i Titoli II e III, con esclusione degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21, ai fini della copertura dei costi di effettuazione degli accertamenti il distributore addebita al venditore, per ogni accertamento effettuato, l'importo unitario di cui al precedente comma in funzione della tipologia di impianto di utenza per il quale viene richiesta l'attivazione della fornitura; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.3 Per gli accertamenti sugli impianti di utenza per i quali si applica il Titolo IV, per ogni accertamento che risulti impedito per il mancato invio da parte del cliente finale della documentazione richiesta dal distributore nei tempi previsti dal presente regolamento viene riconosciuto al distributore stesso un importo unitario comprensivo di ogni costo pari a euro 15,00 (quindici).

8.4 Con successivo provvedimento, fermo restando il riconoscimento degli importi unitari di cui al comma 8.1 e 8.3, l'Autorità definisce le modalità di copertura, mediante le tariffe di distribuzione, dei costi sostenuti dai distributori per l'effettuazione degli accertamenti degli impianti di utenza per i quali si applicano gli articoli 20 e 21 e il Titolo IV nonché dei contributi di cui all'articolo 14 versati ai Comuni che ne abbiano fatta richiesta.

8.5 Il distributore corrisponde agli accertatori di cui al comma 3.1, lettera b), gli importi pattuiti nel rispetto dei tempi indicati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".

8.6 I costi di cui ai commi 8.2 e 8.4 sono riconosciuti al distributore rispettivamente a condizione che:

a) gli accertamenti siano stati effettuati nel rispetto di quanto indicato al comma 2.3;

b) gli accertamenti siano stati impediti e per ciascuno di essi il distributore abbia inviato:

   (i) la richiesta di documentazione di cui al comma 27.2;

   (ii) la notifica al Comune competente per territorio e al cliente finale di cui al comma 27.3.

8.7 Il distributore addebita al venditore l'importo di euro 30,00 (trenta) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all'importo di cui sopra addebitatogli dal distributore.

8.8 All'inizio di ogni nuovo periodo di regolazione tariffaria per l'attività di distribuzione l'Autorità valuta l'eventuale aggiornamento degli importi unitari di cui ai precedenti commi 8.1, 8.3 e 8.7.

Articolo 9

Obblighi generali di registrazione del distributore

9.1 Il distributore predispone appropriati strumenti, anche informatici, al fine di registrare per ogni anno termico le informazioni e i dati relativi agli accertamenti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

9.2 Il distributore registra per ogni accertamento effettuato nell'anno di riferimento:
   a) il codice con cui identifica la porzione di impianto di distribuzione al quale è allacciato l'impianto di utenza;
   b) il codice con cui identifica il comune in cui è ubicato l'impianto di utenza medesimo;
   c) il codice con cui identifica l'impianto di utenza;
   d) il codice con cui identifica lo stato dell'impianto di utenza;
   e) il codice con cui identifica la tipologia dell'impianto di utenza;
   f) il codice con cui identifica l'accertatore che ha effettuato l'accertamento;
   g) l'esito dell'accertamento, negativo o positivo;
   h) la data di invio della comunicazione al cliente dell'esito dell'accertamento, ove dovuta;
   i) la data della eventuale sospensione della fornitura di gas derivante dall'attuazione del presente regolamento.

9.3 Il distributore registra, per ogni anno termico e per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, i Comuni ai quali abbia erogato i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di tali Comuni:
   a) l'importo complessivo dei contributi erogati;
   b) il numero degli impianti di utenza verificati dal Comune medesimo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
   c) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

Articolo 10

Verificabilità delle informazioni e dei dati registrati

10.1 Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli di cui al successivo comma 11.4, il distributore:
   a) mantiene gli strumenti di cui al comma 9.1 continuamente aggiornati con le informazioni e i dati richiesti;
   b) assicura la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati mediante adeguati sistemi di collegamento, anche informatici, e mediante ogni altra documentazione ritenuta necessaria;
   c) conserva in modo ordinato ed accessibile tutta la documentazione necessaria per assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati, per un periodo non inferiore ai dodici anni termici successivi a quello della registrazione;
   d) nel caso di subentro di altro distributore nella gestione del servizio di distribuzione in un determinato comune, il distributore uscente trasferisce al distributore subentrante gli strumenti di cui al comma 9.1 e la documentazione di cui alla precedente lettera c).

Articolo 11

Obblighi di comunicazione del distributore

11.1 Il distributore è tenuto nei casi di attivazione, negazione o sospensione della fornitura di gas a seguito dell'attuazione del presente regolamento ad inviare comunicazione:
   a) al venditore;
   b) al soggetto che esercita l'attività di misura, qualora diverso dal distributore e dal venditore.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11.2 A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica all'Autorità per ogni impianto di distribuzione o porzione di impianto di distribuzione gestito e per l'anno termico di riferimento:

a) il numero di impianti di utenza sui quali ha effettuato più di un accertamento, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
b) il numero di accertamenti effettuati con esito positivo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
c) il numero di accertamenti effettuati con esito negativo, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
d) il numero di impianti di utenza per i quali gli sia stato impedito l'accertamento per mancato invio della documentazione richiesta, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
e) il numero di impianti di utenza ai quali ha sospeso la fornitura di gas in attuazione del presente regolamento;
f) i Comuni ai quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 14.1 e per ciascuno di essi;
   (i) il numero degli impianti di utenza verificati, distinguendo per stato e per tipologia di impianto di utenza;
   (ii) il numero delle verifiche con esito difforme da quello dell'accertamento effettuato sullo stesso impianto di utenza da parte del distributore.

11.3 Il distributore comunica i dati di cui al comma precedente con esclusione dei dati relativi:

a) ai comuni nei quali il distributore ha cessato la gestione del servizio di distribuzione nell'anno termico di riferimento senza gestirlo per l'intero anno termico;
b) ai comuni in periodo di avviamento nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso;
c) ai comuni in periodo di subentro nel corso dell'anno termico di riferimento o in parte di esso.

11.4 L'Autorità utilizza le informazioni ed i dati di cui al precedente comma:

a) per effettuare controlli, anche a campione, al fine di accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento;
b) per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

11.5 A partire dall'1 ottobre 2005 ed entro il 31 dicembre di ogni anno, il distributore comunica ad ogni Comune nel territorio del quale ha svolto l'attività di distribuzione del gas nell'anno termico precedente:

a) l'elenco nominativo degli impianti di utenza, suddivisi per stato e per tipologia di impianto di utenza, sui quali ha effettuato l'accertamento nell'anno termico precedente e l'esito dell'accertamento per ciascuno degli impianti di utenza accertati;
b) la facoltà del Comune di richiedere i contributi di cui all'articolo 14.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

11.6 Entro il 30 settembre 2004 e comunque almeno 30 giorni solari prima dell'avvio degli accertamenti, in caso di avvio successivo all'1 novembre 2004, il distributore rende disponibili nel proprio sito internet, direttamente o tramite collegamento ad altro sito, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore":

a) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
b) le procedure, previste dal presente regolamento, che devono essere seguite per l'attivazione della fornitura di gas, distinguendo tra impianti di utenza nuovi, impianti di utenza modificati e riattivati;
c) il recapito al quale fare pervenire la documentazione richiesta per l'effettuazione dell'accertamento.

Articolo 12

Informazioni del distributore ai clienti finali

12.1 Il distributore è tenuto a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso del distributore a seguito dell'attuazione del presente regolamento.

Articolo 13

Obblighi del venditore

13.1 Il venditore:

a) entro il 30 settembre 2004 pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "accertamenti della sicurezza post contatore", i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
b) informa il cliente finale, all'atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, di quanto previsto dal presente regolamento fornendo allo stesso:
   (i) la procedura che deve seguire per l'attivazione della fornitura di gas;
   (ii) i moduli A, B, C, D, E, con l'indicazione, per ciascuno di essi, dei casi per i quali devono essere utilizzati;
   (iii) il recapito del distributore al quale fare pervenire la documentazione, prevista dalla procedura di cui al precedente punto (i), ai fini dell'attivazione della fornitura;
c) a partire dall'1 ottobre 2004 ed entro il 30 giugno di ogni anno, tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione, fornisce con giusta evidenza ad ogni proprio cliente finale informazioni sugli obblighi in tema di sicurezza relativi all'impianto di utenza.

13.2 Con decorrenza dall'1 ottobre 2005, il venditore trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al distributore una comunicazione contenente il numero dei clienti finali forniti alla data del 30 settembre precedente con impianto di utenza che non sia destinato a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

Articolo 14

Verifiche da parte del Comune

14.1 Il Comune che effettua verifiche su impianti di utenza di cui al comma 14.2 ha diritto, per ognuna di esse, ad un contributo unitario pari a euro 60 (sessanta), imposte escluse, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 14.3.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

14.2 Il Comune ha diritto al contributo unitario di cui al comma 14.1 esclusivamente per verifiche su impianti di utenza:
   a) per i quali il distributore invii la notifica di cui al comma 27.3;
   b) sui quali il distributore abbia effettuato nell'anno termico precedente l'accertamento con esito positivo ai sensi del presente regolamento e che figurino nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).

14.3 Il Comune ha diritto, per ogni anno termico, al contributo unitario di cui al comma 14.1 per un numero massimo di verifiche pari al 5%, arrotondato all'unità superiore, del numero di impianti di utenza accertati dal distributore nel comune nell'anno termico precedente e riportati nell'elenco di cui al comma 11.5, lettera a).

14.4 A partire dall'1 ottobre 2006, il Comune che intende usufruire dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 invia al distributore, entro il 31 gennaio di ogni anno, una comunicazione scritta con la quale:
   a) comunica al distributore l'elenco nominativo degli impianti di utenza verificati nell'anno termico precedente con l'esito della verifica per ciascuno di essi;
   b) richiede al distributore l'erogazione dei contributi unitari di cui al precedente comma 14.1 nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 14.3.

14.5 Il Comune sceglie gli impianti di utenza da sottoporre a verifica in modo non discriminatorio con priorità per i casi per i quali si possa presumere un maggiore rischio per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

14.6 Il Comune effettua le verifiche di cui al comma 14.1 mediante personale tecnico all'uopo incaricato. Tale personale tecnico:
   a) non deve essere dipendente del distributore che eroga al Comune il contributo di cui al comma 14.1;
   b) per l'impianto di utenza da verificare:
      (i) deve rispettare i criteri di incompatibilità di cui ai commi 5.1 e 5.2;
      (ii) non deve essere l'accertatore che ha effettuato l'accertamento sullo stesso impianto di utenza.

14.7 Il distributore corrisponde al Comune, entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta da parte dello stesso, i contributi unitari di cui al comma 14.1 calcolati ai sensi dei precedenti commi 14.1 e 14.3 sulla base dei dati forniti dal Comune di cui al precedente comma 14.4, lettera a).

14.8 Nel caso in cui la verifica effettuata dal Comune su un impianto di utenza abbia esito negativo, il Comune lo comunica per iscritto al distributore, il quale;
   a) registra l'esito negativo della verifica effettuata dal Comune sull'impianto di utenza;
   b) sospende la fornitura di gas;
   c) attiva successivamente la fornitura mediante la procedura di cui all'articolo 22.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Titolo II – Impianti di utenza nuovi

Articolo 15

Accertamenti su impianti di utenza nuovi

15.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi con le modalità stabilite nel presente Titolo.

15.2 Il presente Titolo non si applica:
- a) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas;
- b) agli impianti di utenza modificati o riattivati;
- c) agli impianti di utenza in servizio.

Articolo 16

Attivazione della fornitura per impianti di utenza nuovi

16.1 In occasione di ogni richiesta di nuovo allaccio di un impianto di utenza nuovo il distributore mette a disposizione del venditore:
- a) se l'impianto di utenza ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas", di cui all'allegato A, e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", di cui all'allegato B;
- b) se l'impianto di utenza non ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, i moduli "Richiesta di attivazione della fornitura di gas", di cui all'allegato C, e "Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto", di cui all'allegato D.

16.2 Il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato a cura dell'installatore dell'impianto di utenza, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, costituiscono la documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura.

16.3 Nel caso di esito positivo dell'accertamento sulla documentazione di cui al precedente comma 16.2, il distributore attiva la fornitura di gas.

16.4 Nel caso in cui l'accertamento abbia esito negativo, il distributore, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata o concordata con il venditore per l'attivazione della fornitura di gas, invia al venditore stesso, previo avviso di annullamento dell'appuntamento, una comunicazione in cui:
- a) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
- b) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate;
- c) segnala al venditore che richiede l'attivazione della fornitura la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al comma 16.2 del presente regolamento in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità riscontrate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

16.5 Il cliente finale entro i 30 giorni solari successivi alla data di attivazione della fornitura di gas fa pervenire al distributore:

a) per gli impianti di utenza ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza compilata in ogni sua parte e sottoscritta dall'installatore, priva degli allegati previsti dalle leggi vigenti in materia;

b) per gli impianti di utenza non ricadenti nell'ambito di applicazione della legge n. 46/90, copia di una dichiarazione dell'installatore in cui attesta sotto la propria responsabilità di aver eseguito con esito positivo tutte le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto di utenza e delle apparecchiature da esso alimentate richieste dalle leggi e norme tecniche vigenti e nel rispetto delle istruzioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi collegati all'impianto.

16.6 Il distributore sospende la fornitura di gas nel caso in cui, trascorsi 40 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura, non gli sia pervenuta la documentazione di cui al precedente comma. In tal caso il distributore, con un preavviso di almeno due giorni lavorativi, comunica al cliente finale:

a) la data di sospensione della fornitura di gas;

b) l'addebito al suo venditore dell'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;

c) i tempi per l'attivazione della fornitura, che decorreranno dalla data di presentazione della documentazione richiesta e non consegnata.

16.7 Quanto previsto dai commi precedenti deve essere indicato nel preventivo per l'esecuzione di lavori che prevedano anche l'attivazione della fornitura di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione n. 47/00.

Articolo 17

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza nuovi

17.1 Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza nuovi in occasione di nuovi allacci la data di ricezione della documentazione di cui al comma 16.5.

Articolo 18

Norme transitorie per impianti di utenza nuovi

18.1 Qualora, successivamente all'entrata in vigore del Titolo II e fino al 31 marzo 2005, il distributore non fosse in grado di ottemperare alle disposizioni in esso contenute, la fornitura può essere attivata previa acquisizione del modulo di cui all'allegato E, consegnato dal distributore al venditore, compilato nella sezione pertinente e firmato dall'installatore, fatto pervenire dal cliente finale al distributore in sostituzione dei moduli di cui al comma 16.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Titolo III – Impianti di utenza modificati o riattivati

Articolo 19

Accertamenti sugli impianti di utenza modificati o riattivati

19.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza modificati o riattivati con le modalità stabilite nel presente Titolo che si applica:
- a) agli impianti di utenza a gas modificati;
- b) all'attivazione della fornitura ad impianti di utenza in servizio ai quali sia stata sospesa la fornitura di gas, con esclusione delle riattivazioni per morosità e delle riattivazioni effettuate a seguito della sospensione della fornitura ai sensi del comma 16.6;
- c) ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas.

19.2 Il presente Titolo non si applica:
- a) ai nuovi allacci di impianti di utenza nuovi;
- b) agli impianti di utenza in servizio, con esclusione degli impianti di utenza di cui all'articolo 20.

Articolo 20

Modifica di impianti di utenza

20.1 Il cliente finale che ha fatto effettuare sull'impianto di utenza in servizio o con fornitura sospesa per subentro non immediato operazioni di ampliamento, trasformazione o manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 447/91, qualora l'impianto di utenza non ricada nei casi previsti dall'articolo 22 e dai commi 23.1 e 23.2, fa pervenire al distributore che fornisce il gas al medesimo impianto di utenza:
- a) nel caso in cui l'impianto di utenza sia in servizio:
  - (i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;
  - (ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;
- b) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite non richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas:
  - (i) se ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati;
  - (ii) se non ricade nel campo di applicazione della legge n. 46/90, una dichiarazione dell'installatore che ha eseguito le modifiche, completa di tutti gli allegati previsti dal modulo di cui all'allegato D, con la quale lo stesso installatore attesta sotto la propria responsabilità di aver operato in modo conforme alla regola dell'arte;

c) nel caso in cui l'impianto di utenza abbia la fornitura sospesa per subentro non immediato e le modifiche eseguite richiedano l'effettuazione di prove di sicurezza e funzionalità sugli apparecchi a gas, la documentazione prevista dal successivo comma 22.2, lettera b).

Articolo 21

Accertamento di impianti di utenza modificati

21.1 Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui al comma 20.1.

21.2 Nel caso di impianto di utenza al quale la fornitura sia stata sospesa per subentro non immediato, il distributore attua quanto previsto dai precedenti commi 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

21.3 Nel caso di impianto di utenza in servizio, il distributore:
- a) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito positivo, non sospende la fornitura di gas;
- b) se l'accertamento della documentazione di cui al comma 20.1 ha esito negativo, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
  - (i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
  - (ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le non conformità riscontrate alle norme tecniche vigenti;
  - (iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, corredata della documentazione di cui al successivo comma 22.2, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.

21.4 Il distributore attribuisce agli impianti in servizio modificati di cui all'articolo 20 lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 22

Attivazione della fornitura di gas a seguito di richiesta di esecuzione di lavori

22.1 Il distributore, nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas sospesa a seguito di modifiche all'impianto di utenza derivanti da richiesta di esecuzione di lavori e nel caso di nuovo allaccio di un impianto di utenza precedentemente alimentato con altro tipo di gas, attua quanto previsto dai precedenti commi 16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7.

22.2 Costituiscono documentazione indispensabile per l'attivazione della fornitura di gas:
- a) la copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90 completa di tutti gli allegati obbligatori per legge, nei casi in cui la modifica dell'impianto di utenza richieda il rilascio della dichiarazione medesima e non comporti per l'installatore la necessità di effettuare prove di sicurezza e di funzionalità sulle apparecchiature;
- b) il modulo di cui all'allegato A o C, compilato in tutte le sue parti e firmato a cura del cliente finale e il modulo di cui all'allegato B o D, compilato nelle sezioni pertinenti e firmato dall'installatore, corredato di tutti gli allegati indicati nel modulo stesso, in tutti gli altri casi.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

22.3 Il distributore attribuisce ai nuovi allacci di impianti di utenza precedentemente alimentati con altro tipo di gas lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 23

Attivazione della fornitura di gas sospesa per cause diverse dalla modifica dell'impianto di utenza

23.1 Nel caso di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza in servizio per il quale la fornitura è stata sospesa dal distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto di utenza dal servizio di pronto intervento, il distributore attiva la fornitura di gas dietro presentazione da parte del cliente finale del modulo di cui all'allegato E, compilato nella sezione pertinente e sottoscritto da un installatore.

23.2 Nel caso di sospensione della fornitura di gas da parte del distributore a seguito di richiesta del Comune o dell'Ente locale competente ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, o di altra pubblica autorità, il distributore attiva la fornitura di gas all'impianto di utenza dietro disposizione del Comune, dell'Ente locale di cui sopra o della pubblica autorità mediante la procedura definita dal precedente articolo 22.

23.3 Nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas ad un impianto di utenza precedentemente in servizio al quale sia stata sospesa la fornitura e che non ricada nei casi indicati dagli articoli 20, 21 e 22 e dai commi 23.1 e 23.2, il distributore attiva la fornitura di gas, attribuendo all'impianto di utenza lo stato di impianto di utenza modificato o riattivato.

Articolo 24

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza modificati o riattivati

24.1 Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra la data di ricevimento della documentazione di cui al comma 20.1.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Titolo IV – Impianti di utenza in servizio

Articolo 25

Accertamenti sugli impianti di utenza in servizio

25.1 Il distributore effettua gli accertamenti relativi agli impianti di utenza in servizio con le modalità stabilite nel presente Titolo.

25.2 Il presente Titolo non si applica:
a) ai nuovi allacci;
b) agli impianti di utenza modificati o riattivati.

Articolo 26

Criteri essenziali di sicurezza di un impianto di utenza in servizio

26.1 Ai fini del presente regolamento, i criteri essenziali per definire un impianto di utenza in servizio sicuro ai fini della pubblica incolumità sono:
a) l'idoneità della ventilazione adeguata alla portata termica degli apparecchi installati, in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi;
b) l'idoneità dell'aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi per i quali necessitano tali sistemi;
c) l'efficienza dei sistemi di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione, adeguati alla portata termica degli apparecchi installati;
d) la tenuta degli impianti interni di distribuzione del gas combustibile;
e) l'idoneità dei locali ove sono ubicati l'impianto di utenza e gli apparecchi ad esso collegati.

Articolo 27

Modalità di effettuazione degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

27.1 Il distributore individua con criteri non discriminatori gli impianti di utenza da sottoporre annualmente ad accertamento tra quelli in servizio allacciati all'impianto di distribuzione da esso gestito. Ai fini dell'effettuazione degli accertamenti di cui sopra richiede ai venditori i dati relativi ai clienti finali destinatari degli accertamenti. Il venditore è tenuto ad inviare al distributore i dati entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della lettera di richiesta.

27.2 Il distributore effettua l'accertamento sulla documentazione di cui alla successiva lettera b), relativa agli impianti di utenza in servizio, richiesta mediante l'invio al cliente finale di comunicazione con lettera raccomandata A.R. nella quale:
a) precisa che la documentazione richiesta è finalizzata ad accertare il rispetto dei criteri essenziali di sicurezza del suo impianto di utenza in servizio ai fini della pubblica incolumità;
b) richiede l'invio, entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione, in alternativa di:
   (i) copia della dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90, completa di tutti gli allegati, nel caso di impianti ricadenti nel campo di applicazione della legge, realizzati dopo la sua entrata in vigore;
   (ii) copia della documentazione prevista dalla norma tecnica pubblicata dall'Uni che definisce le modalità di verifica su impianti di utenza in servizio dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 26;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

c) precisa che:
   (i) l'accertamento sulla documentazione inviata sarà effettuato senza oneri diretti per il cliente finale interessato;
   (ii) in caso di esito positivo di tale accertamento, ne darà comunicazione scritta al cliente finale;
   (iii) in caso di esito negativo di tale accertamento, provvederà a sospendere la fornitura di gas al cliente finale e addebiterà al suo venditore l'importo di cui al comma 8.7 per l'intervento di sospensione della fornitura di gas;
   (iv) in caso di mancato invio della documentazione, invierà notifica al Comune competente per territorio e, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica al Comune.

27.3 Nel caso in cui dopo 180 giorni solari dalla data di invio della comunicazione di cui al comma precedente la documentazione non sia ancora pervenuta al distributore, quest'ultimo:
   a) invia al cliente finale un sollecito con lettera raccomandata A.R. con il quale richiede nuovamente ed entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito la documentazione di cui al comma precedente;
   b) qualora tale documentazione non pervenga al distributore entro i successivi 40 giorni solari dalla data di invio del sollecito, il distributore entro i successivi 5 giorni lavorativi:
      (i) notifica al Comune competente per territorio, l'impossibilità di procedere all'accertamento e che, salvo diversa indicazione scritta da parte del Comune stesso, provvederà a sospendere la fornitura trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio della notifica stessa;
      (ii) comunica per iscritto al cliente finale di avere inviato al Comune competente per territorio la notifica di cui al precedente punto e che trascorsi ulteriori 60 giorni dalla data di invio di tale notifica, salvo diversa disposizione da parte del Comune stesso o ricevimento della documentazione richiesta, provvederà a sospendere la fornitura.

27.4 Nel caso in cui l'esito dell'accertamento sia negativo, il distributore:
   a) sospende la fornitura di gas al cliente finale;
   b) invia al cliente finale una comunicazione scritta in cui:
      (i) notifica l'esito negativo dell'accertamento;
      (ii) evidenzia le motivazioni dell'esito negativo ed indica le difformità riscontrate alle norme tecniche vigenti in materia;
      (iii) segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura di gas, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, solo dopo avere provveduto all'eliminazione delle difformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Articolo 28

Periodicità degli accertamenti su impianti di utenza in servizio

28.1 Il distributore, per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito, ha l'obbligo di sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare le seguenti percentuali minime:
a) 1% per l'anno termico 2006-2007;
b) 2% per l'anno termico 2007-2008;
c) 3% per gli anni termici successivi.

28.2 Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito non rispetti la percentuale minima annua di cui al precedente comma 28.1, subisce una penale per ogni mancato accertamento pari a euro 250,00 (duecentocinquanta) da portare in detrazione nel calcolo di cui al comma 8.4, fatto salvo quanto previsto dal comma 28.7.

28.3 Il distributore per ogni anno termico e per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito può sottoporre ad accertamento un numero di impianti di utenza in servizio tale da rispettare anche le seguenti percentuali massime:
a) 3% per l'anno termico 2006-2007;
b) 4% per l'anno termico 2007-2008;
c) 5% per gli anni termici successivi.

28.4 Il distributore, qualora per un impianto o porzione di impianto di distribuzione da esso gestito superi la percentuale massima annua indicata al precedente comma 28.3, non può conteggiare gli impianti di utenza sottoposti ad accertamento eccedenti nel calcolo per la copertura dei costi di cui al comma 8.4.

28.5 Ai fini del rispetto delle percentuali di cui ai commi precedenti concorrono anche gli impianti di utenza per i quali sia stato impedito l'accertamento purché il distributore abbia provveduto nell'anno termico di riferimento all'invio al Comune competente per territorio e al cliente finale della comunicazione di cui al comma 27.3.

28.6 Le percentuali di cui ai commi precedenti sono calcolate, per ogni impianto o porzione di impianto di distribuzione, sulla base delle informazioni comunicate dai venditori di cui al comma 13.2. Nel caso di mancata comunicazione da parte di un venditore dei dati di cui al comma 13.2, il distributore calcola le percentuali utilizzando il numero totale dei clienti finali forniti da quel venditore alla data del 30 settembre precedente.

28.7 Il distributore non può sottoporre ad accertamento un impianto di utenza in servizio prima che siano trascorsi almeno dieci anni termici dall'ultimo accertamento effettuato ai sensi del presente regolamento, con esclusione degli impianti di utenza per i quali il distributore abbia ricevuto la documentazione di cui al precedente comma 20.1.

28.8 Il distributore rispetta le percentuali di cui ai commi 28.1 e 28.3 in proporzione al periodo di gestione dell'impianto di distribuzione o della porzione di impianto di distribuzione da esso gestito.

Articolo 29

Ulteriori obblighi di registrazione per accertamenti su impianti di utenza in servizio

29.1 Il distributore, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 9, registra per ogni accertamento effettuato su impianti di utenza in servizio:
  a) la data di invio della comunicazione di richiesta della documentazione di cui al comma 27.2;
  b) la data di ricezione della documentazione di cui al comma 27.2;
  c) la data della eventuale comunicazione al Comune competente di cui al comma 27.3.

Titolo V – Disposizioni finali

Articolo 30

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 2 marzo 2000, n. 47/00

30.1 A partire dall'1 ottobre 2004 i tempi massimi di attivazione della fornitura indicati all'articolo 21, comma 21.1, Tabella 1, della deliberazione n. 47/00, pari a 5 e a 10 giorni lavorativi rispettivamente per clienti finali con gruppo di misura fino alla classe G 25 e per clienti finali con gruppo di misura dalla classe G 40, vengono innalzati a 10 e 15 giorni lavorativi.

Articolo 31

Modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00

31.1 Il comma 2 dell'articolo 11 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000 n. 237/00 è abrogato con decorrenza dall'1 luglio 2004.

Articolo 32

Abrogazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 aprile 2002, n. 64/02

32.1 La deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002 n. 64/02 è abrogata con decorrenza dall'1 luglio 2004.

Articolo 33

Entrata in vigore

33.1 Fatto salvo quanto indicato dai commi 11.2, 11.5, 13.1, 30.1, 31.1 e 32.1, i Titoli I e V entrano in vigore dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

33.2 Fatto salvo quanto previsto dal comma 18.1, il Titolo II entra in vigore dall'1 ottobre 2004.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

33.3 Il Titolo III entra in vigore dall'1 ottobre 2005.

33.4 Il Titolo IV entra in vigore dall'1 ottobre 2006. Il Titolo IV non si applica nei comuni nei quali sia in corso il periodo di avviamento del servizio di distribuzione, limitatamente a tale periodo.

33.5 Per i distributori che, alla data del 31 dicembre 2003, servivano un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, i termini di cui ai precedenti commi sono differiti di un anno.

33.6 Nel caso di subentro nella gestione di un impianto di distribuzione o di una porzione di esso, tra un distributore che, alla data del 31 dicembre 2003, serviva un numero di clienti finali minore o uguale a 5.000, e un distributore che, alla medesima data, serviva un numero di clienti finali maggiore di 5.000, il distributore subentrante è tenuto ad applicare il presente regolamento a partire dall'1 ottobre dell'anno successivo a quello di subentro.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO A
(da compilarsi a cura del cliente finale)

Al distributore:	Richiesta di attivazione della fornitura di gas:
(Denominazione, indirizzo, telefono)	Codice n. _________

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS
per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ____

residente in: via ____________________________________ n. _______

comune ________________________ (prov. ____), tel. ______________

C.F. / P.IVA: ___________________________

- **Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza installato nei locali siti nel comune di: ______________________ (prov. ______) via ______________________ n. ______ di proprietà di ______________________**

- **Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta da installatore abilitato ai sensi dell'art. 3 della legge n. 46/90;**

- **Si impegna ad inviare al distributore indicato sopra entro 30 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura copia della Dichiarazione di conformità dell'impianto di utenza in oggetto di cui alla legge n. 46/90 rilasciata dall'installatore, senza gli allegati, pena la sospensione della fornitura medesima;**

- **Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore, dopo aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità, non gli abbia rilasciato la Dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.**

Data, località ______________________

Firma: ______________________

Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *B*
(da compilarsi a cura dell'installatore)

Al committente:	Allegato alla richiesta di attivazione della fornitura di gas
(Cognome e nome o Ragione sociale, indirizzo, telefono)	Codice n. __________

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO
per impianti soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46

(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ______________________________ titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ______________________________
con sede nel comune di: ______________________ (prov. ____), tel. ____________
via ______________________________________ n. _____,
P.IVA: ______________________________

☐ iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ____________________

☐ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ______ n. ________

esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

installato nei locali siti nel comune di ______________________ (prov. ____)
via ______________________________ n. ____

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile (1) ☐ commercio ☐ altri usi

- **Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo:**

☐ rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);

☐ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (2): ________________________ ;

☐ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

- **Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità di cui alla legge n. 46/90.**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

- **Allega alla presente attestazione:**

□ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (3);

□ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (4);

□ schema di impianto realizzato (5);

□ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (6);

□ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;

□ ____.

Data, località ____________________ **Il dichiarante (timbro e firma)**

____

NOTE

(1) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(2) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle verifiche.

(3) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta); in tal caso il progetto allegato deve essere vistato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

(4) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 46. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

(5) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

(6) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso di nuovo impianto o di impianto costruito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO C
(da compilarsi a cura del cliente finale)

Al distributore:	Richiesta di attivazione della fornitura di gas:
(Denominazione, indirizzo, telefono)	Codice n. _________

RICHIESTA DI ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI GAS
per impianti non soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46

(ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ____

residente in: via ____ n. _______

comune ___________________________ (prov. ____), tel. ________________

C.F. / P.IVA: ________________________________

- **Chiede l'attivazione della fornitura di gas per l'alimentazione dell'impianto di utenza installato nei locali siti nel comune di: ________________________**

(prov. ______) via ________________________________ n. ______ di

proprietà di ____

- **Allega alla presente richiesta l'Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto in oggetto, redatta e sottoscritta dall'installatore;**
- **Si impegna ad inviare al distributore indicato sopra entro 30 giorni solari dalla data di attivazione della fornitura copia della dichiarazione di avvenuto controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità, rilasciata dall'installatore a seguito di esito positivo delle verifiche richieste dalle norme e disposizioni di legge e dalle istruzioni dei fabbricanti degli apparecchi;**
- **Si impegna a non utilizzare l'impianto di utenza in oggetto fino a che l'installatore non gli abbia rilasciato la dichiarazione di avvenuto controllo dell'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità; solleva il distributore da ogni responsabilità per incidenti a persone e cose derivanti dalla violazione della presente clausola.**

Data, località ______________________

Il richiedente ______________________

Allegato: Attestazione di corretta esecuzione dell'impianto.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO D
(da compilarsi a cura dell'installatore)

Al committente:	Allegato alla richiesta di attivazione della fornitura di gas
(Cognome e nome o Ragione sociale, indirizzo, telefono)	Codice n. __________

ATTESTAZIONE DI CORRETTA ESECUZIONE DELL'IMPIANTO
per impianti non soggetti alla legge 5 marzo 1990, n. 46

(rilasciata ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas)

Il sottoscritto ______________________________ titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ______________________________
con sede nel comune di: ______________________ (prov. ____), tel. __________
via ______________________________________ n. _____,
P.IVA: ______________________________

☐ iscritta nel registro ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ____________________

☐ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di ______ n. ________

esecutrice dell'impianto di utenza a gas inteso come:

☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

installato nei locali siti nel comune di ______________________ (prov. _____)
via ______________________________ n. ____

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile (1) ☐ commercio ☐ altri usi

☐ **Attesta sotto la propria personale responsabilità che l'impianto è stato realizzato avendo (2):**

- rispettato il progetto (per impianti con obbligo di progetto);
- seguito le regole e le norme tecniche applicabili all'impiego (3):
____;
- installato apparecchi, componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione;

☐ **Resta in attesa che venga fornito gas all'impianto al fine di controllarne la sicurezza e**

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

la funzionalità eseguendo le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge; in caso di esito positivo del controllo si impegna a rilasciare al committente una dichiarazione di avvenuto controllo (4).

□ Attesta di aver effettuato con esito positivo le prove di sicurezza e funzionalità dell'impianto (5).

Allega alla presente attestazione:

□ progetto (solo per impianto con obbligo di progetto) (6);

□ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (7);

□ schema di impianto realizzato (8);

□ ____.

Data, località ______________________ **Il dichiarante (timbro e firma)**

____

NOTE

(1) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(2) Barrare la casella e compilare questa sezione tanto nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas a un impianto nuovo che nel caso di intervento su un impianto in servizio.

(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'installazione e alle verifiche.

(4) Barrare la casella nel caso di richiesta di attivazione della fornitura di gas a un impianto nuovo.

(5) Barrare la casella nel caso di intervento su un impianto in servizio.

(6) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera. Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta); in tal caso il progetto allegato deve essere vistato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco.

(7) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completa, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente d'installazione. Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installabili (ad esempio: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche dei sistemi di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

(8) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO *E*
(da compilarsi a cura dell'installatore)

Al committente:	Allegato alla richiesta di attivazione della fornitura di gas
(Denominazione, Indirizzo, telefono)	Codice n. __________

Il sottoscritto ____ titolare / legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) ____
con sede nel comune di: ____ (prov. ____),
tel. ________________ via ____ n. _____,
P.IVA: ____

☐ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934, n. 2011) della CCIAA di ________________

☐ iscritta all'albo imprese artigiane (L. 8.8.1985, n. 443) della provincia di _______ n. _______

ai sensi della Deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas

ATTESTA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ

☐ **di avere effettuato con esito positivo la prova di tenuta sull'impianto interno secondo quanto previsto dalla norma tecnica vigente (1): ________________________.**

☐ **di avere effettuato, nel rispetto della legislazione e delle norme tecniche vigenti, in edificio adibito ad uso (2):** ☐ **industriale** ☐ **civile (3)** ☐ **commercio** ☐ **altri usi ubicato nel comune di ___________________________________ (prov. ____) via ________________________________ n. ____, opere intese come:**

☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria

☐ sostituzione di apparecchio installato in modo fisso

Allega copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali (4).

Data, località ________________________

Il dichiarante (timbro e firma)

____

NOTE

(1) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente quando si chiede la riattivazione della fornitura sospesa dal servizio di pronto intervento del distributore a seguito di dispersione di gas rilevata sull'impianto interno.

(2) Barrare la casella e compilare la sezione corrispondente quando si chiede l'attivazione della fornitura durante il periodo transitorio di cui all'art. 18 della deliberazione n. 40/04 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

(3) Per la definizione "uso civile" vedere D.P.R. 6 dicembre 1991, n.447, art. 1, comma 1.

(4) Solo per impianti che ricadono nel campo di applicazione della legge 5 marzo 1990, n. 46.

04A08466

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DELIBERAZIONE 27 luglio 2004.

Approvazione di proposte e di rettifiche di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004 relative al servizio di distribuzione del gas, e per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relative ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, e successive modifiche e integrazioni. (Deliberazione n. 130/04).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 luglio 2004;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 237/00);

la deliberazione 31 luglio 2003, n. 87/03 (di seguito: deliberazione n. 87/03);

l'art. 3, comma 1, della deliberazione 31 luglio 2003, n. 88/03;

le deliberazioni 29 ottobre 2003, n. 124/03, 23 dicembre 2003, n. 161/03, 5 febbraio 2004, n. 09/04, 26 marzo 2004, n. 42/04, 24 giugno 2004, n. 101/04;

la deliberazione 25 giugno 2004, n. 104/04;

Considerato che:

le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, presentate da quattro esercenti, nonché le proposte di opzioni tariffarie base presentate per l'anno termico 2002-2003, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, presentate dalla società Metanalpi Valchisone S.p.a., risultano, in seguito all'esame dei dati prodotti dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 237/00;

le proposte di opzioni tariffarie base presentate dalle società Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.a. (attualmente Servizi Territoriali Est Trentino S.p.a.), Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.a., per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali, risultano, in seguito all'esame dei dati prodotti dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 87/03;

la società Aquamet S.p.a. ha presentato all'Autorità richiesta di rettifica delle opzioni tariffarie per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas, approvate con deliberazione n. 124/03 e che le opzioni così rettificate risultano, in seguito all'esame dei dati prodotti dall'esercente medesimo, conformi ai criteri stabiliti dalla deliberazione n. 87/03;

la società AIM Vicenza S.p.a., per conto del comune di Nanto, ha segnalato all'Autorità di aver erroneamente determinato le proposte di opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004, approvate con la sopra citata deliberazione n. 124/03 avendo erroneamente indicato l'applicazione della componente prevista dall'art. 10 della deliberazione n. 237/00 in favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, e conseguentemente ha presentato rettifiche delle predette opzioni;

le società Camuzzi Gazometri S.p.a., limitatamente alla località Silea (Treviso), Enel Distribuzione Gas S.p.a., limitatamente alla località Cambiago (Milano), e GE.AD S.r.l., limitatamente alla località Locate di Triulzi (Milano), hanno segnalato all'Autorità di aver erroneamente determinato le rispettive proposte di opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004, approvate con le deliberazioni n. 9/04 e n. 42/04, avendo erroneamente omesso di indicare l'applicazione della componente prevista dall'art. 10 della deliberazione n. 237/00 in favore di clienti economicamente disagiati, anziani e disabili, e conseguentemente hanno presentato rettifiche delle predette opzioni;

le società Deltagas S.p.a., limitatamente all'ambito denominato Morsano al Tagliamento, Erogasmet S.p.a., limitatamente all'ambito denominato Valle Martella, Metangas Sicilia S.r.l., limitatamente all'ambito denominato Calatabiano, Enel Distribuzione Gas S.p.a., limitatamente all'ambito denominato Corteno Golgi, e GE.AD S.r.l. limitatamente agli ambiti denominati Colobraro e Montemilone, in conseguenza di errori materiali commessi nella determinazione delle rispettive proposte di opzioni tariffarie base relative al servizio di distribuzione del gas per l'anno termico 2003-2004, approvate con le deliberazioni n. 124/03, n. 161/03 e n. 9/04, hanno presentato rettifiche delle predette opzioni;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte e rettifiche di opzioni tariffarie base;

Delibera

di approvare le proposte di opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, relative al servizio di distribuzione del gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nella tabella 1;

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004;

di approvare le proposte di opzioni tariffarie base presentate dalle società Azienda Multiservizi Energia ed Acqua S.p.a. (attualmente Servizi Territoriali Est Trentino S.p.a.) e Azienda Intercomunale Rotaliana S.p.a. per gli anni termici 2001-2002 e 2002-2003, nonché dalla società Metanalpi Valchisone S.p.a. per l'anno termico 2002-2003, relativamente ai servizi di distribuzione e di fornitura del gas ai clienti finali;

di prevedere che le proposte di opzioni tariffarie base di cui al precedente punto siano applicate rispettivamente per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 e 1° luglio 2002 - 30 giugno 2003;

di approvare le rettifiche delle opzioni tariffarie base per l'anno termico 2003-2004, presentate dalle società Aquamet S.p.a., AIM Vicenza S.p.a. per conto del comune di Nanto, Camuzzi S.p.a. (attualmente Enel Rete Gas S.p.a.) limitatamente alla località Silea (Treviso), Enel Distribuzione Gas S.p.a. limitatamente alla località Cambiago (Milano) e all'ambito denominato Corteno Golgi, GE.AD S.r.l. limitatamente alla località Locate di Triulzi (Milano) ed agli ambiti denominati Colobraro e Montemilone, Deltagas S.p.a., limitatamente all'ambito denominato Morsano al Tagliamento, Erogasmet S.p.a. limitatamente all'ambito denominato Valle Martella, Metangas Sicilia S.r.l. limitatamente all'ambito denominato Calatabiano;

di prevedere che le opzioni tariffarie base, rettificate ai sensi del precedente punto, siano applicate per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004;

di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinché entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Milano, 27 luglio 2004

Il presidente: Ortis

GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Tabella 1

Codice esercente	Denominazione esercente	Comune	Prov.
33	ACAM SPA	LA SPEZIA	SP
131	AZIENDA MULTISERVIZI ENERGIA E ACQUA SPA (1)	PERGINE VALSUGANA	TN
134	AZIENDA INTERCOMUNALE ROTALIANA SPA	MEZZOLOMBARDO	TN
915	METANALPI VALCHISONE SPA	TORINO	TO

(1) dal 29 dicembre 2003 Servizi Territoriali Est Trentino S.p.a.

04A08467

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* Francesco Nocita, *redattore*

(G403117/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*			€	**318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*			€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€	0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni			€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE